

**APPALTI PUBBLICI, CRISI DI IMPRESA E
DISCIPLINA ANTIMAFIA**
**RUP, ACCESSO AGLI ATTI E FASE ESECUTIVA.
IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI**

*Materiali di lavoro del seminario di aggiornamento tenuto a
Bologna, viale Aldo Moro 30, il 25 giugno 2019*

Materiali a cura di: Prof. Giacomo Santi

MATERIALI DI LAVORO DEI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO E CONDIVISIONE PER I TECNICI DEI TERRITORI
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2012.

Documento non divulgabile riservato alla comunità dei tecnici selezionati dalle PP.AA. e partecipanti ai lavori seminariali

Il Decreto «sbloccacantieri»

D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con Legge n. 55/2019

FINALITA' Sospensioni sperimentali fino al 31.12.2020

- - Rilanciare gli investimenti pubblici
- - Facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche,
- per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte (**NB NO richiesta di preventivi**), nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020,

- Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

Il superamento del sistema di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 (art. 216 comma 27 octies)

- Nelle more dell'adozione, **entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione**, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, **di un Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli [articoli](#):**
- [- 24, comma 2](#) (requisiti progettisti - [d.m. 2 dicembre 2016, n. 263](#))
- [- 31, comma 5](#) (RUP con ricadute sulla procedura e sull'esecuzione contrattuale – [LG n. 3](#))
- [- 36, comma 7](#), (contratti sotto soglia – **LG n. 4 – quindi vincolanti ??**)
- [- 89, comma 11](#), (SIOS LLPP - [decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248](#))
- [- 111, commi 1 e 2](#), (DL e DEC con ricadute su fase esecutiva – DM 7 marzo 2018 n. 49)

SEGUE

- [146, comma 4](#) (lavori nel settore dei beni culturali [d.m. 22 agosto 2017, n. 154](#))
- [147, commi 1 e 2](#) (progettazione lavori beni culturali)
- - [150, comma 2](#) (collaudo nel settore dei beni culturali) - Non vi è riferimento alle LG su Commissione giudicatrice attuative art. 78, comma 1bis

- **rimangono in vigore o restano efficaci** fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.
- **Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia.** Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
 - b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
 - c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
 - d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
 - e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
 - f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
 - g) collaudo e verifica di conformità;
 - h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
 - i) lavori riguardanti i beni culturali.
- **A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'[articolo 213, comma 2](#), vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.**

Normativa transitoria

Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Progettazione Lavori pubblici ed incidenza su programmazione

Art. 23, comma 3,

Regolamento attuativo art. 216, comma 27 octies

-contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali

- contenuto minimo del quadro esigenziale («quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati)

Segue- Il progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 23, comma 5)

- Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire (UGUALE A TESTO PRECEDENTE)

- Il documento di fattibilità delle alternative progettuali

- **Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#) (LIMITAZIONE AL SOPRA SOGLIA) anche (E NON «AI SOLI»)** ai fini della programmazione di cui all'[articolo 21, comma 3](#) nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'[articolo 22](#) e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'[articolo 152](#), il progetto di fattibilità è (OBBLIGO NON FACOLTA') **preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali** di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera gggggg-quater](#)) nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo.
- **Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#).**

segue

- gggggg-quater) «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;

- Segue contenuti essenziali (art. 23 comma 5)

- Nel progetto di fattibilità tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del **quadro esigenziale (NON del documento di indirizzo della progettazione)** tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

- Segue comma 6

- Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, **di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse**, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, ~~di studi preliminari sull'impatto ambientale~~ **di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica** e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; **SEGUE**

- indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, ~~le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale~~ **la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale**, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

Quadri economici e spese tecniche (art. 23,ADDE commi 11bis ss)

- 11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del Dlgs n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.
- **11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.**
- **11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio.**

Riserve progettuali

- 10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 (RECTIUS 26) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.

LAVORI DI MANUTENZIONE

- **6. Per gli anni 2019 e 2020**, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e **straordinaria**, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
- L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Raffronto art. 216, comma 4 e art. 23 comma 3bis

ABROGATO

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. **Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto**, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Progettazione e finanziamenti

- 4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
- *I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.*

Consiglio Superiore LLPP

- 7 Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessità, sono elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche.
- 8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all'articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. SEGUE

- 9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruità del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che è resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere.

Incompatibilità progettista – concessionario (art. 24)

- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti ~~e delle concessioni di lavori pubblici~~, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione.
- Ai medesimi appalti, ~~concessioni di lavori pubblici~~, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. ... OMISSIS
- Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
- ~~Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione. (TEMA DELLE ASIMMETRIE INFORMATIVE)~~ eliminato in conversione

Verifica progettuale (art. 26)

- 6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
- a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità ovvero **dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;**
- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro (rectius: di importo pari o superiore a un milione di euro), la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.

Il temperamento dell'obbligo di aggregazione (art. 37, comma 4)

- Sospensione fino al 31.12.2020 dell'articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate
- Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#).

Incentivi (art. 113)

- **NON CONFERMATO IN SEDE DI CONVERSIONE**
- 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente ~~per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici~~ **per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verificadi conformità, di collaudatore statico** ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti

Sulla suddivisione in lotti – correlata ad infrazione Commissione UE (art. 35)

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati ~~contemporaneamente~~ per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati ~~contemporaneamente~~ per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

OPERATORI ECONOMICI

Nuova versione art. 47 (**qualificazione ed esecuzione da parte dei consorzi**) – parti nuove in neretto

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) (QUINDI ANCHE CONSORZI STABILI) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

- ~~• 2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.~~
- **2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, FERMA LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE.**
- **Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.**
- **L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.**

2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di (SOLI) servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. (*assegnati in esecuzione i requisiti ?*)

Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

La nuova disciplina dell'appalto integrato (art. 59) – ritorno al passato ?

- **Sospensione articolo 59, comma 1, quarto periodo**, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori
- **E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori** ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'[articolo 216, comma 4-bis](#).

RESTA PERO' terzo periodo

- Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'[articolo 23, comma 8](#), garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.

Resta comma 1bis

- 1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.
- **Art. 216 comma 4bis Il divieto di cui all'[articolo 59, comma 1, quarto periodo](#), non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi. ~~Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.~~**

- **SEGUE**
- **I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'[articolo 216, comma 27-octies](#); detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestatae per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'[articolo 46, comma 1](#); le imprese attestatae per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.**

Segue –NOVITA' OBBLIGO DI PAGAMENTO DIRETTO PROGETTISTA

- 1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.
- **1-quater. Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.**

Sui requisiti morali – il subappaltatore indicato (art. 80 commi 1 e 5)

- Fino alla medesima data di cui al periodo precedente (31.12.2020, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.
- Non più esclusione se carenza requisiti comma 1 e comma 5 in capo a subappaltatore indicato

Sui requisiti morali art. 80

ADDE al comma 2 – requisiti antimafia

- **Resta fermo altresì quanto previsto dall'[articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#). (Controllo giudiziario delle aziende)**
- 6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'[articolo 84, comma 4](#), che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.
- 7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'[articolo 94](#).

Segue

Le persone fisiche del comma 3 (sui soci)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza ~~in caso di società con meno di quattro soci~~ **in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Allineamento tra l'ambito di applicazione soggettivo delle condanne penali rilevanti ai fini della partecipazione alle procedure di gara e quello dei controlli antimafia, con riferimento alle società a capitale ristretto

segue

- In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione **ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale** (*La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta*) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Segue (comma 4) regolarità contributiva e fiscale – infrazione Commissione UE

- DLGS n. 50
- Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
- Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di 5000, 00 EURO
- Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
- Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. SEGUE NEW

DL n. 32 NON CONFERMATO IN SEDE DI CONVERSIONE

- **Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.**
- Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

ANAC

necessità di richiamare, in ossequio al principio di proporzionalità, il carattere **di gravità** della violazione, sulla falsariga di quanto previsto dal primo periodo del comma 4 dell'art. 80, nonché dalla lett. c) del comma 5 della medesima disposizione con riguardo ai “gravi illeciti professionali”.

Detta precisazione, oltre ad apparire coerente con il considerando n. 101 della direttiva 2014/24/UE5, consentirebbe di risolvere la potenziale disparità di trattamento tra la situazione in cui versa un operatore economico che abbia commesso violazioni accertate in via definitiva, le quali vengono in rilievo solo se gravi (e, per quanto riguarda l'omesso pagamento di imposte, solo per importi superiori ad Euro 5.000,00), e quella, invece, in cui versa l'operatore economico che non abbia subito un accertamento definitivo ed abbia commesso un'omissione di lieve importo

- Inoltre, dal momento che la vigente disposizione attribuisce la valutazione delle violazioni non definitive alla discrezionalità della stazione appaltante (“*un operatore economico può essere escluso...*”), particolare attenzione va concentrata sull’onere probatorio incombente sulla P.A., la quale, laddove venga a conoscenza di una violazione fiscale o contributiva non definitivamente accertata a carico di un concorrente, non potrà procedere alla sua esclusione automatica dalla gara, ma dovrà effettuare le valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa della situazione nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo presente l’entità della violazione (anche in rapporto al fatturato dell’impresa), il tempo trascorso e le eventuali recidive.
- Sotto questo profilo, si segnala che, sulla falsariga di quanto è stato disposto con riferimento alla prescrizione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, si potrebbe valutare di prevedere l’attivazione di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico, nonché di demandare alle linee guida ANAC (di cui all’art. 213, comma 2, del Codice) oppure al regolamento (di cui all’art. 216, comma 27-*octies* del Codice) la precisazione dei “*mezzi di prova adeguati*” per la dimostrazione della causa di esclusione in commento, al scopo di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti.

Art. 80 lett. b)

- ~~• b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;~~
- b) l'operatore economico **sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo** o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, **fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 [D.lgs. n. 50) e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato in continuità);**

Ulteriore causa di esclusione

- **-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;**

Art. 80 Revisione comma 10 - condanna

*10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, **nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.***

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva **(si dovrebbe trattare quindi del comma 1)** **non fissa** la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, **la durata della esclusione** dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) **perpetua**, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo del codice penale (*la condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio*), **salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;** SEGUE

- b) **pari a sette anni** nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo del codice penale (*Nondimeno, se, nei casi del primo periodo, viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni*), salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- **SEGUE**

- **c) pari a cinque anni** nei casi diversi da quelli di cui alle lettere precedenti (a e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

- **SEGUE**

Segue comma 10bis

- **Nei casi di cui alle lettere b) e c), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale.**
- **Nei casi di cui al comma 5** la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dal PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ESCLUSIONE ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

ANAC

- Diverse sono le criticità riscontrate riguardo l'efficacia temporale dell'interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento disciplinata dai neo-introdotti commi 10 e 10-*bis* dell'art. 80.

periodo massimo di esclusione in caso di sentenza di condanna definitiva che non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la P.A.,

- Il primo rilievo attiene al periodo massimo di esclusione in caso di sentenza di condanna definitiva che non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la P.A., con particolare riferimento al caso in cui, per uno dei reati di cui all'art. 317-*bis* c.p., venga inflitta la pena principale della reclusione per un per un tempo non superiore a due anni

- L'art. 317-*bis* del codice penale, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 1, lett. m) della L. 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. Legge Spazzacorrotti), dispone che: *“1. La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni. 2. Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni”*.

- In particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 317-bis c.p. contempla due ipotesi
- – 1) condanna alla reclusione per un tempo non superiore a due anni;
- 2) condanna ad una pena detentiva superiore ma con la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, primo comma, c.p.
- – accomunate dalla previsione, quale pena accessoria, del divieto a contrarre con la P.A. per una durata da cinque a sette anni.
-

- Il problema che si pone a livello esegetico riguarda il coordinamento tra la prescrizione di cui al comma 10, lett. b) dell'art. 80 - la quale prevede che, per entrambe le ipotesi sopra menzionate, l'interdizione alla partecipazione alle gare sia pari a sette anni - e la previsione di cui al primo periodo del comma 10-bis dell'art. 80 - la quale dispone inter alia che, nei casi di cui alla predetta lett. b), la durata dell'interdizione sia pari a quella prevista per la pena principale se quest'ultima è inferiore a sette anni.

- Orbene, **con riferimento alla condanna alla reclusione non superiore a due anni** (ipotesi n. 1) non risulta concretamente applicabile la prescrizione di cui alla lett. b) del comma 10 (interdizione dalle gare per sette anni), come sembrerebbe dalla lettura della disposizione in commento.
- Inoltre, al caso di condanna inferiore a 2 anni, stante la previsione dell'art. 317-bis, comma 1, secondo periodo del c.p., a tenore del quale la pena accessoria non è mai inferiore a 5 anni (né superiore a 7), non può trovare corretta applicazione il primo periodo del comma 10-*bis* dell'art. 80 laddove viene dettato il principio della durata dell'interdizione in misura pari alla pena principale.
- ANAC richiede un maggiore coordinamento tra la prescrizione di cui al comma 10, lett. b) dell'art. 80, quella di cui al comma 10-*bis*, primo periodo, e l'art. 317-bis c.p.

durata dell'interdizione dalla partecipazione alle gare nelle ipotesi contemplate dal comma 5 dell'art. 80

- Il secondo rilievo attiene, invece, alla durata dell'interdizione dalla partecipazione alle gare nelle ipotesi contemplate dal comma 5 dell'art. 80, per le quali è stata prevista una durata fissa pari a tre anni “decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza”. Le perplessità ed incertezze sollevate dalla suddetta disposizione sono molteplici.
- In primo luogo, si osserva che, sebbene la previsione di una durata massima della preclusione alla partecipazione alle gare per le ipotesi di illeciti non connessi alle condanne penali sia stata imposta dalla necessità di coordinare il quadro normativo con la prescrizione di cui al par. 7, art. 57 della direttiva 2014/24/UE7, la novellata disposizione difetti di una necessaria proporzionalità tra le diverse ipotesi contemplate nel comma 5 dell'art. 80, il quale elenca una serie piuttosto eterogena di cause escludenti, di diversa incidenza sulla moralità dell'operatore economico ed anche di diversa efficacia temporale.

- A titolo esemplificativo, si rileva che la mancata presentazione della certificazione relativa al rispetto della normativa sui disabili (di cui alla lett. l del comma 5), così come la sussistenza di una situazione di controllo e/o collegamento sostanziale con altro concorrente (di cui alla lett. m) e la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi (di cui alla d) hanno ontologicamente un'efficacia temporale circoscritta alla specifica gara cui ineriscono e non sono suscettibili di determinare l'esclusione anche alle gare future (ovviamente laddove la ragione che abbia determinato l'espulsione sia venuta meno).

- Inoltre, sempre nell'elencazione di cui al comma 5 dell'art. 80, figurano alcune fattispecie per le quali è prevista una diversa durata dell'interdizione dalla partecipazione alle gare; si pensi, ad esempio,
- - all'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico dell'ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (lett. f-ter) oppure ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (lett. g) rispetto alle quali la durata dell'interdizione non può essere pari a tre anni (come previsto dal comma 10-bis dell'art. 80, quale durata fissa) ma è variabile e coincide con la durata dell'iscrizione nel casellario;
- - analogo discorso è valido con riferimento alla violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. n. 55/1990, per la quale la lett. h) del comma 5 dell'art. 80 prevede la durata massima di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione.

- ANAC suggerisce
- necessario procedere ad un coordinamento tra la durata massima di tre anni prevista dal comma 10-bis in commento e le ipotesi escludenti contemplate dal comma 5 dell'art. 80, precisando a quali fattispecie è applicabile l'interdizione pari a tre anni, tenendo comunque presente il rispetto del principio di proporzionalità.

- In secondo luogo, desta incertezza l'individuazione, quale dies a quo dell'interdizione, **della “data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione”**, non essendo chiaro a quale provvedimento occorra fare riferimento.
- Sotto tale profilo, merita evidenziare che non tutte le situazioni contemplate nel variegato comma 5 dell'art. 80 vengono cristallizzate in un provvedimento amministrativo, tantomeno in un provvedimento di esclusione da una precedente gara.
- Basti pensare che, con riguardo alla commissione di gravi illeciti professionali, rilevano anche i comportamenti gravi e significativi tenuti dal concorrente nell'esecuzione di precedenti contratti o **posti in essere durante lo svolgimento della procedura di gara (come precisato dalle Linee Guida ANAC n. 6)**, così come, sempre ai fini dell'affidabilità professionale, rilevano i provvedimenti di **risoluzione anticipata del contratto d'appalto aventi natura privatistica** (si pensi alla risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore).

- La vigente formulazione del secondo periodo del comma 10-bis dell'art. 80, nella parte in cui prevede la decorrenza della sanzione interdittiva dalla data di adozione del provvedimento, introduce, dunque, un elemento di profonda incertezza nel sistema comportando:
 - - da un lato l'impossibilità di applicare tale previsione a tutte le fattispecie contemplate nel comma 5 dell'art. 80, con il rischio di escludere dal novero della disposizione tutte quelle situazioni di illecito professionale grave (come la risoluzione contrattuale) non cristallizzate in un provvedimento amministrativo di esclusione,
 - - dall'altro prestandosi ad interpretazioni difformi da parte delle stazioni appaltanti, le quali, in mancanza di un dato normativo chiaro, potrebbero fare decorrere ad libitum la sanzione interdittiva da un qualsiasi provvedimento di esclusione da una gara seppur meramente consequenziale rispetto all'atto presupposto di contestazione dell'illecito, prescindendo da qualunque valutazione in ordine alla risaleza della commissione del fatto.

- Peraltro, la disposizione in commento, per come formulata, si pone in contrasto con l'ultimo periodo del par. 7 dell'art. 57 della direttiva 2014/24/UE che, invece, per i casi di cui al par. 4 dell'art. 57 (in parte recepiti nel comma 5 dell'art. 80 del Codice) fa decorrere la durata triennale dell'interdizione “dalla data del fatto”, anziché da quella di adozione del provvedimento.

- Secondo l'ultimo periodo del comma 10-bis dell'art. 80: *“Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso”*.
- Grave elemento di incertezza, laddove sembra che il legislatore abbia inteso attribuire alle stazioni appaltanti la facoltà di valutare le situazioni escludenti (di cui al comma 5 dell'art. 80) anche nel caso in cui il provvedimento e/o l'atto che le origina sia stato contestato in giudizio dall'interessato e sia pendente il relativo procedimento giudiziario. Sebbene appaia condivisibile la ratio sottesa a siffatta previsione (cioè quella di evitare che gli operatori economici promuovano azioni giudiziali palesemente infondate contro provvedimenti suscettibili di determinare l'esclusione dalle gare, allo scopo di procrastinare l'interdizione dalle stesse, pur a fronte di situazioni di gravi e reiterati illeciti o violazioni), non può non rilevarsi la formulazione poco chiara della disposizione in commento, che sembra introdurre uno spazio di discrezionalità eccessivamente lato in favore delle stazioni appaltanti, con il connesso rischio di ingenerare numerosi contenziosi e rallentare l'affidamento delle commesse pubbliche

- La disposizione non rende di immediata ed agevole comprensione quale sia il “fatto” di cui deve tenere conto la stazione appaltante nella valutazione relativa all’esclusione o meno dell’operatore economico dalla procedura di gara.
- Infatti,
- - se da una parte, un’interpretazione letterale della norma impone di considerare che il “fatto” da valutare sia la circostanza che vi è un contenzioso pendente,
- - dall’altro, appare contraddittorio dire che la stazione appaltante può valutare una situazione potenzialmente escludente, senza essere vincolata all’accertamento giudiziale pendente, ma deve comunque considerare che non vi è statuizione coperta dal giudicato.

Durata Certificati (art. 86 comma 2bis)

- 2-bis. Ai soli fini della prova **dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80** in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno **una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio**.
- Fatta eccezione per il DURC (120 gg), la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto".

Qualificazione LLPP (art. 84)

- 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. **L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.**

Segue – periodo considerabile 15 anni

- 4 Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
 - a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;
 - b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo ~~al decennio~~ **anteriore ai quindici anni antecedenti** la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;
- OMISSIS

Art. 95 Criteri di aggiudicazione – Nuovi commi 3 e 4

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) (sotto i 40.000,00 Euro);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. (SI CORRELA A COMMA 4)

- Eliminazione categoria delle prestazioni ad elevata ripetitività –
- Estensione prezzo più basso a tutto il sotto soglia salvo comma 3
- NO prezzo più basso per lavori sopra soglia

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

~~a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 dieuro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;~~

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

~~c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.~~

Art. 36 comma 9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'[articolo 95, comma 3](#), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Segue – su comma 10bis

- **RIPRISTINO** tetto massimo del 30% per elemento prezzo

Segue – sulla invarianza (non confermata in sede di conversione)

- 15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
- DL n. 32 15. **NON CONFERMATA** Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente **alla fase amministrativa di prima ammissione**, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura. né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. **(ATT.ne però ad ipotesi di comma 5 art. 36)**

Sulla Commissione giudicatrice

- Sospensione fino al 31.12 2019 dell'articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, **fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.**

Art 97 Offerte anomale

Criterio del minor prezzo

DA SISTEMA UNICO (con 5 meccanismi e sorteggio) A DUE (PIU' UNO) SOTTOSISTEMI IN RELAZIONE AL NUMERO DI OFFERTE (sempre se almeno pari a 5)

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse È **PARI O SUPERIORE A 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; *le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori*; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Segue – meno di 15 offerte

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è **inferiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso son prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o pi offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Segue - chiusura

- **2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.**

Segue

Offerta economicamente più vantaggiosa

- 3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. **Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6** (La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa).

Segue

esclusione automatica sotto soglia (OBBLIGO)

- 8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori ~~alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere~~ **alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante PREVEDE** nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pario superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 **e commi 2-bis e 2-ter**. ~~In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Comunque l'esclusione automatica non opera~~ **quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.**

La nuova disciplina dell'istituto del provvedimento di ammissione ed esclusione

- **Abrogazione secondo, il terzo e il quarto periodo comma 1 art. 29**
- Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'[articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo](#), sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#), nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
- Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'[articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
- Il termine per l'impugnativa di cui al citato [articolo 120, comma 2-bis](#), decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

Segue ADDE comma 2bis art. 76

- **Nei termini stabiliti al comma 5 (immediatamente e comunque entro cinque giorni) è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'[articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#), nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.**

Abrogazione art. 120 comma 2bis CPA

- ~~2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. **E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.**~~
- Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi **iniziati** dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Subappalto – elevazione quota

- 18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, **il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento (DA 50% DL) dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.** Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

Subappalto

Sospensione terna (art. 105, comma 6) fino a 31.12.2020

- È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.

Art. 105

le nuove condizioni per il subappalto (il superamento del possesso dei requisiti morali in sede di gara) **NON CONFERMATO IN SEDE DI CONVERSIONE**

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
- a) ~~l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;~~ **(COME DA PROCEDURA DI INFRAZIONE UE)**
 - b) Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria **e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80;**
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - d) ~~Il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.~~

Art. 105

La nuova disciplina del pagamento diretto (NON CONFERMATO IN SEDE DI CONVERSIONE)

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- ~~a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;~~
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore ~~e se la natura del contratto lo consente.~~

Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione). **Nuovo in neretto**

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

- **3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.**
- **4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici **tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267** è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.**

- **5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.**
- **6. L'ANAC può subordinare** la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, **che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che L'ANAC INDIVIDUA CON APPOSITE LINEE GUIDA.**

- 7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è **pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14**, nonchè, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, si applicano le disposizioni dell'articolo 372 del predetto decreto.

Post codice crisi impresa

- (articolo così sostituito dall'art. 372, comma 1, de decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 15 agosto 2020)
-
- 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, **in caso di liquidazione giudiziale**, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
- 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

- 3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.
-
- 4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica l'art. 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

- 5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
- 6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
- 7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.]

Normativa transitoria (art. 2 DL n. 32/2019)

- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, nonchè, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, si applicano le disposizioni dell'articolo 372 del predetto decreto.

Legge Fallimentare

Art. 104. (((Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito).))

Con la sentenza dichiarativa del fallimento, **il tribunale puo' disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione puo' derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.**

Successivamente, su proposta del curatore, **il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.**

Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori e' convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunita' di continuare l'esercizio.

Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunita' di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attivitá' mediante deposito in cancelleria. **SEGUE**

In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.

Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.

Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. E' fatto salvo il disposto dell'art. 110, comma 3, D.lgs n. 50

I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).

Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II.)

Art. 186-bis (Concordato con continuita' aziendale).

- Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attivita' di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano puo' prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.
- Nei casi previsti dal presente articolo:
 - a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalita' di copertura;
 - b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
 - c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Estensione ai concordati NON in continuità

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. **"LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE COMMA SI APPLICANO ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI L'IMPRESA È STATA AMMESSA A CONCORDATO CHE NON PREVEDE LA CONTINUITÀ AZIENDALE SE IL PREDETTO PROFESSIONISTA ATTESTA CHE LA CONTINUAZIONE È NECESSARIA PER LA MIGLIORE LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA IN ESERCIZIO"**

- *((Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale)).* "SUCCESSIVAMENTE AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI CUI ALL'ARTICOLO 161, LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DEVE ESSERE AUTORIZZATA DAL TRIBUNALE, E, DOPO IL DECRETO DI APERTURA, DAL GIUDICE DELEGATO, ACQUISITO IL PARERE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE OVE GIÀ NOMINATO

- L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformita' al piano e la ragionevole capacita' di adempimento del contratto;
- ~~b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si e' impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. — ABROGATA — DOPO AMMISSIONE NON SERVE AVVALIMENTO~~

- Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato puo' concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria(CORTE COSTITUZIONALE) e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), puo' provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
- Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

Estensione a tutti gli appalti dell'istituto dell'anticipazione (art. 35 comma 18)

- Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio ~~dei lavori~~ **della prestazione.**
- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma ~~dei lavori~~ **della prestazione.**
- La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. **SEGUE**

segue

- La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso ~~dei lavori~~ **della prestazione**, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
- Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione ~~dei lavori~~ **della prestazione** non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
- Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La reintroduzione del Collegio Consultivo tecnico

- 11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
- 12. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

segue

- 13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.
- 14. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.

Legge n. 145/2018

- 107. Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti **per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale** *((nonche' per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa))*, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno da' comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante

- 108. Il comune beneficiario del contributo **puo' finanziare uno o piu' lavori pubblici**, a condizione che gli stessi non siano gia' integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualita' dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. **I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.** 109. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019

- . 110. I contributi di cui al comma 107 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

- 111. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 109, dando prioritari ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

- 112. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a 111 e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 ». 113. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 107 a 112. 114. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Legge n. 55/2019

25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno avviato l' *iter* di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l'esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni:

- a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 10 luglio 2019;
- b) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 31 luglio 2019;
- c) c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 15 novembre 2019.

**APPALTI PUBBLICI, CRISI DI IMPRESA E
DISCIPLINA ANTIMAFIA**
**RUP, ACCESSO AGLI ATTI E FASE ESECUTIVA.
IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI**

*Materiali di lavoro del seminario di aggiornamento tenuto a
Bologna, viale Aldo Moro 30, il 25 giugno 2019*

Materiali a cura di: Prof. Giacomo Santi

MATERIALI DI LAVORO DEI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO E CONDIVISIONE PER I TECNICI DEI TERRITORI
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2012.

Documento non divulgabile riservato alla comunità dei tecnici selezionati dalle PP.AA. e partecipanti ai lavori seminariali

**Il regime dei contratti di
importo inferiore alla soglia**

Regola generale confermata– (LG 4)

- Salva la disciplina semplificata dell'art. 36 comma 2, D.lgs. n. 50/2016, in presenza di situazioni specifiche (es: conseguimento di una prestazione migliore per effetto di una concorrenza ampia) si può optare per un procedimento ordinario di affidamento (procedura aperta o ristretta)

- Per le forniture e servizi (FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA !) SCOMPARSA della procedura negoziata previa consultazione sostituita con la fattispecie dell'«affidamento diretto previa valutazione»

Importo dei lavori (I)	Disciplina previgente	Disciplina prevista dal co. 912 L. 145/2018	Disciplina vigente in base al d.l. n. 32/2019	Disciplina vigente prevista dal ddl di conversione
I<40.000	affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta (art. 36, co. 2 lett. a)	affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta (art. 36, co. 2 lett. a)	affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta (art. 36, co. 2 lett. a)	affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta (art. 36, co. 2 lett. a)
40.000= I <150.000	procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici (art. 36, co. 2 lett. b))	affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti di almeno 3 operatori economici (art. 36, co. 2 lett. b)	procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno 3 operatori economici (art. 36, co. 2 lett. b)	affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti di almeno 3 preventivi ove esistenti (art. 36, co. 2 lett. b)
150.000= I <200.000	procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con consultazione di almeno 15 operatori economici (art. 36, co. 2 lett. c))	procedura negoziata con consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici (art. 36, co. 2 lett. c))		procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara con consultazione, ove esistenti di almeno 10 operatori economici
200.000= I <350.000			procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara con consultazione, ove esistenti di almeno 15 operatori economici	
350.000= I <1.000.000			procedura aperta (art. 36, co. 2, lett. d) salvo quanto previsto all'art. 97, co. 8	procedura aperta (art. 36, co. 2, lett. d) salvo quanto previsto all'art. 97, co. 8
1.000.000= I <soglia	procedura aperta (art. 36, co. 2, lett. d) salvo quanto previsto all'art. 95, co. 4	procedura aperta (art. 36, co. 2, lett. d) salvo quanto previsto all'art. 95, co. 4	procedura aperta (art. 36, co. 2, lett. d) salvo quanto previsto all'art. 97, co. 8	

Lavori Pubblici

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente.

- c) per affidamenti di lavori di **importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro**, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c-bis) per affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro**, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d) **per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.**

Importo delle Forniture o Servizi	Disciplina previgente	Disciplina in base al D.L. n. 32/2019	Disciplina a seguito della Legge di conversione
I < 40.000 Euro	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, co. 2, lett. a)	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, co. 2, lett. a)	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, co. 2, lett. a)
I => 40.000 Euro < soglia comunitaria	Affidamento tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici	Affidamento tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno TRE operatori economici	Affidamento tramite (AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE) di almeno CINQUE operatori economici

Affidamento diretto fino a 40.000 Euro

- Trattasi di affidamento non necessariamente mediato da alcun confronto

L'affidamento diretto fino a 150.000 Euro (per LLPP) e fino alla soglia (per forniture e servizi)

Ritorno al passato con la previsione di un affidamento diretto PERO' mediato dal confronto (informale ?) tra preventivi.

Rispetto ai riferimenti normativi pregressi (ante e post d.l. 32/2019) nell'emendamento si è introdotta la formulazione già inserita nel comma 912, art. 1, della Legge di Bilancio, n. 145/2018

DOMANDA: l'intento del legislatore è quello di semplificare il momento del confronto affrancandolo da ogni formalismo ?

- QUID IURIS con riferimento alle acquisizioni di forniture e servizi sotto soglia ?
- I (minimo) 5 operatori esigono un confronto formale tipico della procedura negoziata o una confronto informale per poi giungere all'affidamento diretto ?
- **DUBBIO:** Nel caso delle forniture/servizi l'inciso all'affidamento diretto non è stato inserito o lo si ricava per rinvio.
- **TESTO:** le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie ..., secondo le seguenti modalità: “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, **DI** almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.
- **PREVIGENTE NORMATIVA:** procedura negoziata con (almeno) tre operatori fino alla soglia comunitaria.

Ulteriori temi (per LLPP dato che per F/S la disposizione è inequivocabile)

- - tema della applicazione della regola dell'individuazione degli operatori cui chiedere i preventivi tramite indagine di mercato o elenco (cfr. ultra)
- - tema della applicazione del criterio di rotazione degli inviti (MEMO art. 36 comma 1 secondo cui tutti gli affidamenti sotto soglia avvengono nel «rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti») (cfr. ultra)

Indicazioni (Cfr. Schema LG ANAC a seguito di Legge n. 145/2018 trasmesse a Comm spec. CDS - v. parere n. 1312/2019 recante riserva di verifica modifica codice contratti pubblici).

- AFFIDAMENTO DIRETTO lett. b)
- Differenziazioni SOLO MARGINALI rispetto a procedura negoziata ad inviti SALVA esigenza più marcata – affinché effettivamente si realizzi una semplificazione – per la predisposizione di albi interni.
- DIFFICOLTA' di strutturare procedure che siano sia semplici sia oggettive/trasparenti

- Secondo l'ANAC la procedura prevista (“dall'articolo 1, comma 912, della legge n. 145/2018”) per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 dovrebbe comportare l'acquisizione dei preventivi ***“tenuto conto della tipologia e dell'importo dell'affidamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e del principio di rotazione”***.
- Quindi, *“Al fine di consentire all'operatore economico di formulare un'offerta consapevole, tenuto conto del valore economico dell'affidamento, la Stazione appaltante **dovrebbe definire ex ante gli elementi essenziali del contratto (oggetto, modalità, tempi di esecuzione della prestazione, sopralluogo) e rendere disponibile la documentazione a base dell'intervento (ad esempio: capitolato speciale, computo metrico, elaborati grafici, relazioni tecniche)**”*. **SEGUE**

SEGUE

- Buona prassi:
- - costituzione *“di elenchi di operatori economici da cui selezionare gli operatori a cui richiedere la presentazione del preventivo, **oppure**, nel caso di carenza o di scarsa popolazione dei suddetti elenchi, il ricorso a indagini di mercato. Il numero dei preventivi previsto dalla norma è da considerarsi come numero minimo”*.
- **Predisposizione di albo interno (con possibilità - seguendo LG n. 4 ANAC - di fasce di importo per derogare – nell’ambito di queste – al criterio della rotazione)**

Segue – Affidamento diretto tramite verifica di preventivi

- SEGUENDO ANAC (sempre da schema di nuove LG n. 4, spec. consultazione pubblica e conseguente Relazione tecnica): l'approccio del RUP non può essere discrezionale.
- segue

L'opinione degli stakeholders

- *“Altri operatori ritengono che le esigenze di semplificazione e favore per le MPMI richiedano l’interpretazione della novella nel senso che la scelta degli operatori a cui richiedere il preventivo possa essere riservata alle stazioni appaltanti nell’esercizio del loro potere discrezionale. Tale ricostruzione è giustificata sostenendo che la norma in questione non stabilisce - come fa invece l’art. 36, comma 2, lettere b) e c), per le procedure negoziate - che gli operatori economici invitati debbano essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. **Pertanto, prevedere, o anche solo suggerire alle stazioni appaltanti la costituzione di elenchi di operatori economici da cui selezionare gli operatori a cui richiedere la presentazione del preventivo oppure il ricorso a indagini di mercato significherebbe aggravare il procedimento con oneri per le Stazioni Appaltanti che il legislatore non ha voluto prevedere, proprio al fine di velocizzare la procedura di scelta del contraente**”.*

Il rilievo è stato respinto da ANAC

- ANAC “ha ritenuto di confermare l’interpretazione prospettata nel documento di consultazione, ritenendo che la procedura derogatoria” (contenuta nella Legge di Bilancio n. 145/2018) “con riferimento all’affidamento di lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro **debba essere intesa come affidamento diretto con esame di tre preventivi.**”
- Si è ritenuto inoltre di suggerire, quale best practice, la selezione dei soggetti a cui chiedere la presentazione del preventivo attraverso l’utilizzo di elenchi, o in mancanza, il ricorso a indagini di mercato.
- Si ritiene, infatti, che i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza impongano il superamento di criteri meramente discrezionali nell’individuazione dei soggetti da cui acquisire il preventivo”.

Segue – Osservazioni accolte da ANAC

- - necessità di informare preventivamente il mercato in merito all'oggetto del contratto
- - rendere disponibile la documentazione posta a base dell'intervento.

Ulteriore proposta

- Previsione della predisposizione di *“nuovi elenchi partendo dall'individuazione di operatori **che hanno già avuto esperienze con la stazione appaltante con esito positivo e prevedendo il ricorso alle indagini di mercato soltanto laddove manchino gli elenchi oppure gli stessi siano popolati in numero insufficiente**”* (prioritarietà dell'albo interno con operatori già contraenti della stazione appaltante con conseguente residualità delle indagini di mercato).
- ANAC non reputa accoglibile

Comma 2 lett. a) e b)

- Segna una conferma (neanche implicita) del procedimento di affidamento puro nell'ambito dei 40mila euro.

Per semplificare, nel nostro ordinamento esiste un affidamento mediato dal confronto ma uno anche senza tale intermediazione.

Se questo è vero, lo stesso affidamento diretto esige una motivazione "sintetica" sul percorso seguito per giungere all'individuazione dell'affidatario e la stessa indagine di mercato può essere condotta senza formalizzare un avviso pubblico ma attraverso le consultazioni condotte nel mercato elettronico.

Le condizioni da cui il RUP non può prescindere rimangono, evidentemente la rotazione e il divieto di frazionamento.

Mentre l'affidamento mediato potrebbe tollerare la deroga nel caso dell'albo con le fasce di valore oppure – ma ciò avrebbe per effetto un allungamento del procedimento – con avviso pubblico formalizzato.

Per Affidamenti diretti sotto soglia Forniture e servizi

- Fatta salvo la regola:
 - - che l'individuazione degli operatori deve avvenire sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
 - - nonché nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti

Articolo 32 comma 2 – Determina a contrarre semplificata anche per affidamenti sub lett. b)

- 2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui, **all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)**, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

La procedura negoziata

- La procedura negoziata per i LLPP sopra i 150.000,00 Euro:
 - - è quella di cui all'art. 63, D.lgs. n. 50/2016
 - superamento della “filosofia” (se poteva dirsi esistente) della procedura negoziata semplificata (o per il sotto soglia) di cui all'art. 36 come fattispecie autonoma e distinta con la sostituzione di una procedura negoziata che trova già disciplina nel codice dei contratti ovvero la fattispecie di cui all'articolo 63
 - - in essa trova espressa applicazione il principio di rotazione degli inviti

Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

- 6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'art.95 previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

Verifica requisiti (comma 5 art. 36 ABROGATO DA DL n. 32)

- 5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.

GARE Mercati elettronici e Verifica requisiti

Disciplina previgente

- 6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.

All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50 il comma 6 bis è sostituito dai seguenti **(DL confermato in conversione)**

6 bis Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6 il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici.

Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81 comma 2 tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 anche mediante interoperabilità fra sistemi I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici

Comma 6ter DL n. 32/2019

- 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali

Comma 6ter DL convertito

- 6 ter - Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6 la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, **ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6 bis**

- TEMA: Le regole sulla verifica dei requisiti nelle LG n. 4 (dal parere CDS Commissione speciale)

L'attuazione dell'art. 36 (comma 7)

- ~~7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle~~ Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. ~~Nelle predette linee guida~~ Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata ~~nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9~~ Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

Il criterio di aggiudicazione

- D.L. Sbloccacantieri :Generalizzazione del minor prezzo sul sotto soglia
- Legge conversione: revirement con riequiparazione dei due criteri (stante criterio OEPV degli appalti ad alta intensità di manodopera dopo AP)

Il considerando 90 della direttiva 24 consente agli stati membri di proibire il minor prezzo

Art 36

9 bis Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95 comma 3 le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, ~~previa~~ ~~motivazione~~ sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa **NON CONFIRMATO NEL TESTO DEFINITIVO**

- **Art 95**

- 3 Sono aggiudicati **esclusivamente** sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50 comma 1 fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a)
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40 000 euro
- bbis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40 000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

Art 95 comma 4 lett b)

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, **fatta eccezione per servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3 lettera a)** (PRECISAZIONE INTRODotta IN SEDE DI CONVERSIONE come da AP)

Art 97

8 Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 ~~la stazione appaltante può prevedere alle soglie di cui all'articolo 35 e~~ **che non presentano carattere transfrontaliero**, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2 bis e 2 ter

**APPALTI PUBBLICI, CRISI DI IMPRESA E
DISCIPLINA ANTIMAFIA**
**RUP, ACCESSO AGLI ATTI E FASE ESECUTIVA.
IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI**

*Materiali di lavoro del seminario di aggiornamento tenuto a
Bologna, viale Aldo Moro 30, il 25 giugno 2019*

Materiali a cura di: Prof. Giacomo Santi

MATERIALI DI LAVORO DEI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO E CONDIVISIONE PER I TECNICI DEI TERRITORI
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2012.

Documento non divulgabile riservato alla comunità dei tecnici selezionati dalle PP.AA. e partecipanti ai lavori seminariali

**Appalti sotto soglia di
interesse transfrontaliero**

Corte di Giustizia UE

- le procedure specifiche previste dalle direttive comunitarie si applicano soltanto ai contratti il cui valore supera la soglia prevista espressamente nelle direttive stesse (Corte di Giustizia, ordinanza 3 dicembre 2001, causa C-59/00, Vestergaard).
- Pertanto, in via di massima, gli Stati non sono obbligati a rispettare le disposizioni contenute nelle direttive per gli appalti il cui valore non raggiunge la soglia fissata da queste ultime (v., in tal senso, Corte di Giustizia, sentenza 21 febbraio 2008, causa C-412/04, punto 65).

- Ciò non significa tuttavia che questi ultimi appalti siano del tutto esclusi dall'ambito di applicazione del diritto comunitario (ancora Corte di Giustizia, ordinanza 3 dicembre 2001, causa C-59/00, punto 19): infatti, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, per quanto concerne l'aggiudicazione degli appalti che, in considerazione del loro valore, non sono soggetti alle procedure previste dalle norme comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici sono cionondimeno tenute a rispettare le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE e, in particolare, il principio di parità di trattamento e il principio di non discriminazione in base alla nazionalità (Corte di Giustizia, ordinanza 3 dicembre 2001, causa C-59/00, punti 20 e 21; Corte di Giustizia, sentenza 20 ottobre 2005, causa C-264/03, punto 32; Corte di Giustizia, 14 giugno 2007, causa C-6/05, punto 33) nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva.
- L'applicazione delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato alle procedure di aggiudicazione degli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria è **dunque imposta quando gli appalti in questione presentino un interesse transfrontaliero certo** (Corte di Giustizia, sentenza 13 novembre 2007, causa C-507/03, punto 29).

- Un appalto di lavori può, ad esempio, presentare interesse transfrontaliero in ragione del suo valore stimato, in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri.

- Per la Corte di Giustizia, *“spetta in linea di principio all'amministrazione aggiudicatrice interessata valutare, prima di definire le condizioni del bando di appalto, l'eventuale interesse transfrontaliero di un appalto il cui valore stimato è inferiore alla soglia prevista dalle norme comunitarie, fermo restando che tale valutazione può essere oggetto di controllo giurisdizionale”* (Corte di Giustizia, 15 maggio 2008, C. 147/06).
- Tuttavia, prosegue la Corte, *“una normativa può certamente stabilire, a livello nazionale o locale, criteri oggettivi che indichino l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo. Tali criteri potrebbero sostanziarsi, in particolare, nell'importo di una certa consistenza dell'appalto in questione, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori. Si potrebbe altresì escludere l'esistenza di un tale interesse nel caso, ad esempio, di un valore economico molto limitato dell'appalto in questione (v., in tal senso, sentenza 21 luglio 2005, causa C-231/03, Coname, Racc. pag. I-7287, punto 20). È tuttavia necessario tenere conto del fatto che, in alcuni casi, le frontiere attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi e che, in tali circostanze, anche appalti di valore esiguo possono presentare un interesse transfrontaliero certo”* (ancora Corte di Giustizia, 15 maggio 2008, C. 147/06).

- Se l'appalto sotto-soglia presenta interesse transfrontaliero, la costante giurisprudenza della Corte reputa contrario al diritto eurounitario l'esclusione automatica delle offerte sospettate di anomalia.
- Di recente la Corte di Giustizia ha affermato che “per quanto riguarda i criteri oggettivi atti a indicare l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo ... [questi] potrebbero sostanzialmente, in particolare, nell'importo di una certa consistenza dell'appalto in questione, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, nelle caratteristiche tecniche dell'appalto e nelle caratteristiche specifiche dei prodotti in causa. A tal riguardo, si può altresì tenere conto dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie” (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).

Corte giust., sez. IX, sentenza 14 febbraio 2019, C-710/17

- Irricevibilità di un rinvio pregiudiziale (concernente l'ammissibilità dell'avvalimento da parte del progettista incaricato nei contratti pubblici di lavori)
- affinché una controversia in materia di appalti c.d. sotto soglia possa risultare rilevante per il diritto europeo, è necessaria la dimostrazione del c.d. interesse transfrontaliero certo.

Parere CDS 30.04.2019 n. 1312 – su Aggiornamento 2019 punto 5.1 LG 4

- Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia.

- Tale condizione non può essere ricavata, in via ipotetica, da taluni elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell'appalto in questione quali, a titolo esemplificativo,
- - l'importo dell'appalto, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori
- - o, ancora, le caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa,
- tenendo anche conto, eventualmente, dell'esistenza di denunce (reali e non fittizie) presentate da operatori ubicati in altri Stati membri (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»).

- Possono essere considerati, al riguardo, anche precedenti affidamenti con oggetto analogo realizzati da parte della stazione appaltante o altre stazioni appaltanti di riferimento.
- È necessario tenere conto del fatto che, in alcuni casi, le frontiere attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi e che, in tali circostanze, anche appalti di valore esiguo possono presentare un interesse transfrontaliero certo.

- Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di aggiudicazione adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere nonché il rispetto delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato e in particolare il principio di parità di trattamento e il principio di non discriminazione in base alla nazionalità oltreché l'obbligo di trasparenza che ne deriva».

**APPALTI PUBBLICI, CRISI DI IMPRESA E
DISCIPLINA ANTIMAFIA**
**RUP, ACCESSO AGLI ATTI E FASE ESECUTIVA.
IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI**

*Materiali di lavoro del seminario di aggiornamento tenuto a
Bologna, viale Aldo Moro 30, il 25 giugno 2019*

Materiali a cura di: Prof. Giacomo Santi

MATERIALI DI LAVORO DEI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO E CONDIVISIONE PER I TECNICI DEI TERRITORI
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2012.

Documento non divulgabile riservato alla comunità dei tecnici selezionati dalle PP.AA. e partecipanti ai lavori seminariali

Il calcolo del valore stimato dell'appalto e le opere di urbanizzazione

Costituzione in mora – Infrazione n. 2018/2273

Articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 2014/24/UE

- “Quando un’opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti.
- Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.”

Art. 35 ante DL sbloccacantieri (simile a Dlgs n. 163/2006)

- “9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.

Art. 16, DPR n. 380/2001 (TU Edilizia)

- Comma 2bis
- 2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, e' a carico del titolare del permesso di costruire e **non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.** (ORA D.lgs. n. 50/2016)

Secondo Commissione UE due possibili interpretazioni

- A) Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare ciascun lotto senza applicare il codice dei contratti pubblici qualora abbiano prima verificato che il valore *cumulato* dei lotti è inferiore alla soglia UE, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE (dal 18 aprile 2016).
- Tale interpretazione è compatibile con la direttiva (cd. «interpretazione conforme»).

- B) le amministrazioni aggiudicatrici possono ignorare tutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici, inclusa quella che recepisce la disposizione della direttiva in questione.
- In base a tale interpretazione, l'articolo 16, comma 2-bis, del DPR 380/2001 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare ciascun lotto senza applicare il codice, non soltanto se il valore *cumulato* dei lotti è inferiore alla soglia UE, ma anche se il valore di *ciascun singolo lotto, considerato in modo isolato rispetto agli altri lotti*, è inferiore alla soglia UE.
- Tale interpretazione è incompatibile con la direttiva (cd. "interpretazione non conforme").

Indagine EUP(2015)7994

- L'indagine EUP(2015)7994 ha rivelato che, in via maggioritaria, le Autorità italiane seguono l'interpretazione non conforme dell'articolo 16, comma 2-bis, del DPR 380/2001, discendente – a detta della Commissione UE – dalla deliberazione n. 46 del 3 maggio 2012, dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (in appresso "l'AVCP") deponente per «l'interpretazione non conforme» dell'articolo 16, comma 2-bis, del DPR 380/2001

Di qui modifica art. 36 comma 4, D.lgs. n. 50

- Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), **ADDE calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9**, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'art. 16, DPR n. 380/2011.
- Per Commissione di qui comprova necessità di seguire l'interpretazione conforme

Delibera ANAC n. 206 del 1° marzo 2018 (revisione LG n. 4 sul sotto soglia) – attuale formulazione

- Par. 2.2
- **Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire.**
- **Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di importo inferiore alla soglia comunitaria, detto valore deve essere calcolato - tenendo conto dell'intervenuta abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - secondo i parametri stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 2014/24/UE e dall'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici.**

- **Al ricorrere della suindicata ipotesi, per effetto della previsione derogatoria contenuta nell'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001:**
- **1) nel caso di affidamento a terzi dell'appalto da parte del titolare del permesso di costruire non trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 163/2006 ed ora del Codice dei contratti pubblici;**
- **2) di conseguenza, il valore delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai fini della individuazione del valore stimato dell'appalto, non si somma al valore delle altre opere di urbanizzazione eventualmente da realizzarsi.**

Commissione - infrazione

- Secondo Commissione reitera indicazione di seguire l'interpretazione non conforme dell'articolo 16, comma 2-bis, del DPR 380/2001 (considerazioni altresì sul tema della natura delle LG n. 4)
- Sez. 2.2
- a) Il valore delle opere di urbanizzazione, incluse le opere di urbanizzazione primaria, deve essere computato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 2014/24/UE.
- SEGUE

Segue Commissione

- b) Tuttavia, in applicazione dell'articolo 16, comma 2-bis, del DPR 380/2001, per quanto concerne le opere di urbanizzazione primaria a carico del titolare del permesso di costruire, se il titolare del permesso di costruire affida tali opere di urbanizzazione primaria ad altri operatori economici (in appresso "le opere di urbanizzazione primaria riaggiudicate") e se il valore di tali opere di urbanizzazione primaria riaggiudicate è inferiore alla soglia UE, in tal caso il codice non trova applicazione e il valore di tali opere di urbanizzazione primaria riaggiudicate non va dunque aggiunto al valore delle altre opere di urbanizzazione (da eseguirsi nel quadro del progetto di costruzione in questione).

Per Commissione UE

- La disposizione di cui alla precedente lettera b) viola l'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE in quanto, nei casi in cui un dato progetto di costruzione preveda sia "opere di urbanizzazione primaria riaggiudicate" sia "altre opere di urbanizzazione", tale disposizione determina una riduzione artificiale del valore calcolato dell'appalto, in quanto alcuni lotti, vale a dire le opere di urbanizzazione primaria riaggiudicate, sono considerati isolatamente rispetto agli altri lotti, vale a dire le altre opere di urbanizzazione da eseguirsi nel quadro di tale progetto.

In particolare

l'interpretazione non conforme dell'articolo 16, comma 2-bis, del DPR 380/2001, avallata dalla delibera ANAC 206/2018, determina una violazione della disposizione della suddetta direttiva in questione, in quanto una determinata categoria di opere di urbanizzazione – vale a dire le opere di urbanizzazione primaria i) a carico del titolare del permesso di costruire e ii) affidate dal titolare del permesso di costruire ad altri operatori economici – non viene presa in considerazione al fine di verificare se la soglia UE sia stata raggiunta, nei casi in cui tali opere (ossia la particolare categoria di opere di urbanizzazione appena descritta) risultano *individualmente* al di sotto della soglia UE.

Da giurisprudenza CdG (C-399/98 e C-412/0)

- Le opere di urbanizzazione rientrano nel campo di applicazione delle direttive UE sugli appalti pubblici e che, di conseguenza, il valore stimato da prendere in considerazione per verificare se la soglia UE sia raggiunta può essere determinato **solo in relazione al valore globale delle varie opere, sommando i valori dei differenti lotti.**

Nella direttiva 2014/24/UE, proprio come nelle direttive 93/37/CEE e 2004/18/CE, non figurano disposizioni che consentano di ritenere che le opere di urbanizzazione, o una determinata categoria delle stesse, possano essere aggiudicate senza applicare la norma secondo la quale, se il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia UE, la direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto

- Il fatto che l'articolo 16, comma 2-bis, del DPR 380/2001 possa essere interpretato, e venga effettivamente interpretato dalle Autorità italiane, in modo incompatibile con la direttiva 2014/24/UE significa che l'articolo 16, comma 2-bis, del DPR 380/2001 non attua tale direttiva con la necessaria chiarezza e certezza giuridica.

Conclusione

- L'articolo 16, comma 2-bis, del DPR 380/2001 viola l'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE, in quanto tale articolo 16, comma 2-bis, del DPR 380/2001 può, ovvero deve, essere interpretato nell'ordinamento giuridico italiano nel senso che le amministrazioni possono aggiudicare alcune "particolari" opere di urbanizzazione senza applicare il codice italiano dei contratti pubblici,
- - non solo qualora il valore aggregato di tutte le opere di urbanizzazione sia al di sotto della soglia UE,
- - ma anche qualora il valore di tali opere di urbanizzazione "particolari", considerate isolatamente rispetto alle altre opere, sia al di sotto della soglia UE.

Consultazione su Adeguamento 2019 LG n. 4 come precisato da parere CDS n. 1312/2019 del 30.04.2019 (definitiva approvazione sospesa)

Par. 2.2

Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire, **permesso di costruire convenzionato (articolo 28 bis d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) o convenzione di lottizzazione (articolo 28 l. 17 agosto 1942 n. 1150) o altri strumenti urbanistici attuativi.**

SEGUE

- Quanto disposto dall'articolo 16, comma 2 bis, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 36, comma 4, Codice dei contratti pubblici si applica unicamente quando il valore di tutte le opere di urbanizzazione, calcolato ai sensi dell'articolo 35, comma 9, Codice dei contratti pubblici, non raggiunge le soglie di rilevanza comunitaria.

segue

Per l'effetto:

- se il valore complessivo delle opere di urbanizzazione a scomputo – qualunque esse siano – non raggiunge la soglia comunitaria, calcolata ai sensi dell'articolo 35, comma 9, Codice dei contratti pubblici, il privato potrà avvalersi della deroga di cui all'articolo 16, comma 2 bis, d. P.R. 6 giugno 2001 n. 380, esclusivamente per le opere funzionali; al contrario, qualora il valore complessivo di tutte le opere superi la soglia comunitaria, il privato sarà tenuto al rispetto delle regole di cui al Codice di contratti pubblici sia per le opere funzionali che per quelle non funzionali.

Per opere funzionali si intendono le opere di urbanizzazione primaria (ad es. fogne, strade, e tutti gli ulteriori interventi elencati in via esemplificativa dall'articolo 16, comma 7, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) la cui realizzazione è diretta in via esclusiva al servizio della lottizzazione ovvero della realizzazione dell'opera edilizia di cui al titolo abilitativo a costruire e, comunque, quelle assegnate alla realizzazione a carico del destinatario del titolo abilitativo a costruire”.

La deroga

- **2.3 Si applica l'articolo 35, comma 11, del codice dei contratti pubblici».**
- 11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi

**APPALTI PUBBLICI, CRISI DI IMPRESA E
DISCIPLINA ANTIMAFIA**
**RUP, ACCESSO AGLI ATTI E FASE ESECUTIVA.
IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI**

*Materiali di lavoro del seminario di aggiornamento tenuto a
Bologna, viale Aldo Moro 30, il 25 giugno 2019*

Materiali a cura di: Prof. Giacomo Santi

MATERIALI DI LAVORO DEI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO E CONDIVISIONE PER I TECNICI DEI TERRITORI
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2012.

Documento non divulgabile riservato alla comunità dei tecnici selezionati dalle PP.AA. e partecipanti ai lavori seminariali

Il calcolo del valore stimato degli appalti e la suddivisione in lotti

Direttiva 2014/24/UE – articolo 5 (Idem per Direttiva 2014/25/UE)

- “8. Quando un’opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti.
- Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
- 9. Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell’applicazione dell’articolo 4, lettere b) e c), si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.
- Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.”

Art. 35, D.lgs. n. 50/2016 (ante DL n. 32/2019)

- “9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.
- 10. Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell’applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.”

Commissione UE (Costituzione in mora – Infrazione n. 2018/2273)

- laddove le direttive prevedono che sia computato il valore stimato complessivo della totalità dei lotti quando vi è la possibilità di “appalti aggiudicati per lotti separati”
- le corrispondenti disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 prevedono che sia computato il valore complessivo stimato della totalità dei lotti qualora vi sia la possibilità di «appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati».
- CENSURA: aggiungendo la qualifica “contemporaneamente”, la normativa italiana **sembra aver ristretto l’applicabilità dell’obbligo di computare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti.**

Art. 35 dopo D.L. n. 32/2019

- 9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
 - a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati ~~contemporaneamente~~ per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
 - b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
- 10. Per gli appalti di forniture:
 - a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati ~~contemporaneamente~~ per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
 - b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

**APPALTI PUBBLICI, CRISI DI IMPRESA E
DISCIPLINA ANTIMAFIA**
**RUP, ACCESSO AGLI ATTI E FASE ESECUTIVA.
IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI**

*Materiali di lavoro del seminario di aggiornamento tenuto a
Bologna, viale Aldo Moro 30, il 25 giugno 2019*

Materiali a cura di: Prof. Giacomo Santi

MATERIALI DI LAVORO DEI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO E CONDIVISIONE PER I TECNICI DEI TERRITORI
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2012.

Documento non divulgabile riservato alla comunità dei tecnici selezionati dalle PP.AA. e partecipanti ai lavori seminariali

L'«inversione»
procedimentale

Art. 56 par. 2 Direttiva 24/2014

- *2. Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi degli articoli da 57 a 64. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la **verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione** sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 57 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.*
- *Gli Stati membri possono escludere o limitare l'uso della procedura di cui al primo comma per determinati tipi di appalti o a circostanze specifiche.*
- **IN ITALIA FINO A DL Sbloccacantieri nei soli settori speciali**

- Regola sovversiva di tradizionale principio (NAZIONALE) dell'evidenza pubblica ove la segretezza dell'offerta (in primis economica) costituisce garanzia non solo della valutazione dell'offerta tecnica ma anche delle decisioni sull'ammissione ed esclusione dei concorrenti (TAR Toscana n. 1319/2018)
- Nel DL <<sbloccantieri>> ante conversione: probabilmente elemento di bilanciamento all'obbligo di procedura aperta sopra i 200.000,00 Euro (fino alla soglia comunitaria). Tematica – ante correttivo – dell'estensione o meno ad appalti sopra soglia

Nella Legge di conversione n. 55/2019

- Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50 per i settori speciali

Nel D.L. n. 32/2019 – comma 5, art. 36

Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della **verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.**

Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. SEGUE

Nella Legge di conversione - Articolo 133 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50

Nelle procedure aperte gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate **prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.** Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. SEGUE

DL n. 32

Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara.

SEGUE

Legge Conversione

Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'[articolo 136](#) o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 136 D.lgs. n. 50/2016

- **Art. 136. (Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione)**
- 1. Le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione includono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo. Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo.
- 2. I criteri e le norme di cui al comma 1 possono comprendere i criteri di selezione di cui all'articolo 83 alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal comma 5 di detto articolo.
- 3. Per le finalità dei commi 1 e 2, si applicano gli [articoli 85, 86, 87](#) e [88](#).

DL n. 32	Legge di conversione
Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97.	
Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.	

Nel D.L. n. 32/2019 – comma 5, art. 36

- 5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della **verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti**. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura.
- Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara.
- Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97.
- Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

Articolo 133 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50

8. Nelle procedure aperte gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate **prima della verifica dell'idoneità degli offerenti**.

Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.

Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'[articolo 136](#) o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

E' vera semplificazione ?

Temi rilevanti

- Solo procedure aperte ?
 - Sottoscrizione dell'offerta da parte di soggetto dotato dei poteri o, in caso di RTI, da tutti i soggetti competenti degli operatori raggruppati (conoscenza posticipata di DGUE – domanda di partecipazione se esistente – o visura camerale);
 - L'inversione riguarda la **verifica dell'idoneità dei concorrenti .. COSA SIGNIFICA (v. Direttiva UE)**
- * Ante conversione - sicuramente la documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità
- Quid adempimenti diversi quali la garanzia provvisoria, il pagamento del contributo ANAC, l'adesione ai patti/protocolli di integrità/legalità, l'eventuale sopralluogo obbligatorio, il mandato e l'impegno in caso di raggruppamento temporaneo ?

- - i soggetti da controllare (SOLO IL PRIMO IN GRADUATORIA O ANCHE ALTRI ?) – VERIFICA A CAMPIONE NON PREVISTA TESTUALMENTE IN ART. 133

- - Soccorso istruttorio su documentazione in merito all'idoneità a seguito della conoscenza delle offerte ... RISCHI IN CASO DI ESCLUSIONE AUTOMATICA ? Incidenza art. 95 comma 15 Dlgs n. 50
- 15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte incidenza sulla determinazione aggiudicatario in caso di procedura al prezzo più basso con esclusione automatica (mancata risposta al soccorso priva di sanzioni– ATT.ne NUOVA giurisprudenza su garanzia provvisoria -

Vi era chi auspicava che il Correttivo prevedesse/imponesse la verifica a campione prima dell'apertura delle offerte economiche.

- - Soccorso istruttorio su documentazione in merito all'idoneità a seguito della conoscenza delle offerte ... RISCHIO: Spec. per verifiche che presuppongono esercizio di discrezionalità
- - Problematica delle piattaforme telematiche

- Possibilità di una riserva di inversione in bando (se offerte più di tot) ?
(ricadute sulle indicazioni di bando per formulazione offerta)
- - Inversione procedimentale nel caso di criterio OEPV rapporto prezzo/qualità SVARIATE PROBLEMATICHE su confronto a coppie e metodi attributivi punteggi non indipendenti (tipo aggregativo compensatore) se elementi NON solo tabellari (quando si parla di «soglia» si opera riferimento al solo prezzo più basso ?)
- - Rapporto con art. 29 primo comma (abrogato in parte qua) e nuovo art. 76 commi 2 bis e 5